

Assemblea Regionale Siciliana

XIX

SEDUTA DI LUNEDI' 23 GIUGNO 1947

Presidenza del Presidente **CIPOLLA**

indi

del V. Presidente **ROMANO Giuseppe**

del Presidente **CIPOLLA**

INDICE

Sul processo verbale	Pag. 211
PRESIDENTE.	
Annunzio di interrogazioni	211
PRESIDENTE.	
Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la ripartizione dei prodotti cerealicoli per Pannata agraria 1946-47 » (N. 4)	212
PRESIDENTE, LA LOGGIA, <i>Assessore all'Agricoltura</i> , STARRABBA DI GIARDINELLI, CRISTALDI, CALTABIANO, BONFIGLIO, PAPA D'AMICO, NAPOLI, MONTMAGNO, ROMANO GIUSEPPE, MONASTERO, <i>Assessore al lavoro, assistenza, previdenza sociale e sanità</i> , BORSSELLINO CASTELLANA, D'ANTONI, FRANCO, SESSA, ALESSI, <i>Presidente della Regione</i> .	
Annunzio di interrogazione	220
PRESIDENTE.	
Annunzio di mozione	220
PRESIDENTE.	

La seduta comincia alle ore 18,20

Sul processo verbale

PRESIDENTE comunica che del processo verbale della seduta antimeridiana sarà data lettura non appena ne sia terminata la redazione.

Annunzio di interrogazioni

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura delle seguenti interrogazioni pervenute alla Presidenza.

« Interrogiamo il Presidente della Regione, per conoscere se ritenga sollecitare il Go-

verno centrale al fine di ottenere una pronta ratifica del piano di finanziamento predisposto dall'Ufficio provinciale per l'assistenza post-bellica di Ragusa, per l'impianto e funzionamento di colonie estive per i figli degli assistiti, trasmesso il 27.5.1947 con nota numero 4027. Si fa presente che in provincia non esiste alcun altro ente che abbia in progetto la costituzione di colonie estive per cui, ove non si provvedesse, i figli dei lavoratori rimarrebbero privi di tale assistenza. — F.to: *Giuglielmo Nicastro, G. Battista Omobono* ».

« Interrogiamo il Presidente della Regione e l'Assessore ai trasporti, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per assicurare alle miniere di asfalto di Ragusa, il numero dei vagoni ferroviari indispensabili al trasporto dei prodotti, così da garantire il normale funzionamento ed il lavoro degli operai. La richiesta ha carattere di urgenza per impedire un eventuale già prospettato licenziamento di lavoratori. — F.to: *Giuglielmo Nicastro, G. Battista Omobono* ».

« Interrogo gli on.li Assessori alla pubblica istruzione e ai lavori pubblici, per conoscere se non ritengano utile di regolare, con precise norme, i rapporti fra gli uffici del Provveditorato alle Opere Pubbliche e, conseguentemente, gli uffici del Genio Civile e le Sovrintendenze ai Monumenti della Regione, per la migliore esecuzione dei lavori di restauro dei monumenti, che sono notevoli in conseguenza delle offese belliche.

Tenuto presente che allo stato i lavori di restauro non vengono, in gran parte, affidati alla Direzione delle Sovrintendenze, che deve essere unica, non potendosi conciliare la coesistenza di una direzione puramente tecnica ed una direzione artistica, essendo la prima naturalmente inclinata a non tenere nella dovuta considerazione, nell'esecuzione dei restauri, quelle esigenze artistiche, che se, tat-

volta, rendono più costosi i lavori, garantiscono la reintegrazione e la rivalorizzazione dei Monumenti, scopo preciso dei restauri. — F.to: *Paolo D'Antoni* ».

« Interroghiamo il Presidente della Regione e l'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per fronteggiare i gravi danni per i numerosi operai edili disoccupati, derivanti dalle diserzioni dalle gare di appalto avvenute in questi ultimi tempi. — F.to: *Giuglielmo Nicastro, G. Battista Omobono* ».

PRESIDENTE comunica che le interrogazioni testè lette saranno iscritte, per lo svolgimento, all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: "Norme per la ripartizione dei prodotti cerealicoli per l'annata agraria 1946-47", (N. 4)

PRESIDENTE, premesso che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la discussione, in seconda lettura, dei singoli articoli del disegno di legge, invita il segretario a proseguire nella lettura separata degli articoli.

BENEVENTANO, segretario, dà lettura dell'art. 2.

PRESIDENTE ricorda che, essendo stato soppresso l'art. 1 (sostituito dalla premessa), l'art. 2 del disegno di legge prende il n. 1 e; conseguentemente, gli articoli successivi si spostano di un numero.

Ricorda ancora che la Commissione ha proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« In tutti i casi di colonia parziaria o mezzadria impropria regolati dai vigenti capitoli di colonia, nei quali sia prevista la divisione a metà dei prodotti anzidetti e negli altri in cui la divisione nella detta misura sia stata comunque praticata, la ripartizione sarà fatta per il corrente anno in ragione del 60% al colono e del 40% al concedente ».

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, dichiara che il Governo accetta l'emendamento.

PRESIDENTE, poichè non ci sono proposte di altri emendamenti, mette ai voti, per alzata e seduta, l'art. 2 nel testo modificato dalla Commissione.

(E' approvato)

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura dell'art. 3.

PRESIDENTE avverte che la Commissione ha proposto di sostituire alla parola « cerealicoli », l'altra « anzidetti ».

Comunica, inoltre, che l'on. Starrabba di Giardinelli ha proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« Nei casi in cui sia prevista dai detti capitoli una ripartizione dei prodotti anzidetti più favorevole al concedente, la quota colonica sarà maggiorata del 10% dell'intero prodotto ».

STARRABBA DI GIARDINELLI, allo scopo di chiarire i motivi che giustificano l'emendamento da lui proposto, ricorda che per l'articolo precedentemente approvato, nei casi in cui per effetto dei capitoli di colonia sia praticata la divisione al 50%, viene assegnato al colono il 60%, cioè il 10% in più. L'art. 3, invece, così come è formulato nel disegno di legge, si riferisce al caso in cui sia prevista per il concedente una percentuale maggiore e stabilisce che la ripartizione venga fatta sempre in ragione del 50%, senza tener conto del preciso ammontare delle percentuali originariamente spettanti alle due parti.

Ciò premesso, osserva che i casi previsti nei vigenti capitoli di colonia, per l'assegnazione in favore del concedente di una percentuale superiore al 50%, sono quasi esclusivamente quelli in cui il colono è immesso nel fondo già fertilizzato a spese del concedente. In tali casi la parte spettante al proprietario è notevolmente superiore al 60% e va (ad esempio per la provincia di Caltanissetta) dal 62% per il maggese al 64% per la foraggera, al 66% per la favata. In altre provincie si arriva anche al 68%. Stabilendo, perciò, un criterio unico di ripartizione al 50%, si verrebbe a concedere al colono una maggioranza, non più del 10% come nel caso previsto dall'articolo 2, ma, rispettivamente, del 12, del 14 e persino del 16%.

Conclude, affermando che, il concedente, con tale sistema di ripartizione, che viene a ridurre la sua quota anche del 16%, non sarà certo invogliato a fertilizzare a sue spese il fondo e a dare quegli apporti che in definitiva conducono a una maggiore resa unitaria.

CRISTALDI fa osservare che già nel decreto Gullo era stabilito che la quota spettante al colono non potesse essere in nessun caso inferiore al 50% e rileva che tale percentuale rappresenta il limite minimo di garanzia e di tutela della parte economicamente più debole; limite che è di carattere pubblico e inviolabile.

Lo stesso principio, del resto, trova sanzione nell'articolo 2144 del C.C. che riguarda la mezzadria propria, nella quale gli apporti del concedente sono di carattere ben più importante che non nel tipo di mezzadria impropria

a cui ha accennato l'on. Starrabba di Giardinelli.

Conclude affermando che il diritto del colono, ad aver garantito in ogni caso il 50 % del prodotto, fa parte dei principi generali del Codice Civile e che non è quindi possibile violarlo. Fa, infine, presente che in altra parte del disegno di legge è prevista l'assegnazione di una quota minore del 50% al mezzadro, ma esclusivamente per il caso in cui questi non partecipa a tutto il ciclo produttivo.

STARRABBA di GIARDINELLI, poichè lo on. Cristaldi ha fatto riferimento al decreto Gullo, gli fa osservare che, negli accordi che ad esso sono seguiti, le parti hanno liberamente accettato che in determinati casi si assegnasse il 40% al colono ed il 60% al concedente.

CALTABIANO sottolinea che, approvando il disegno di legge in esame, sarà la prima volta dopo tanti anni, che una legge verrà deliberata in Italia da un'Assemblea legislativa.

All'on. Cristaldi, che ha negato all'Assemblea la facoltà di superare un decreto legge, fa osservare che in questo modo si verrebbe a limitarne la potestà legislativa prevista dallo Statuto, per la quale l'Assemblea stessa può abrogare, per le materie di sua competenza, anche le leggi dello Stato.

Ritiene che l'Assemblea debba pronunciarsi su tale questione di principio, onde evitare che si torni sull'argomento ogni qualvolta si debba discutere un nuovo disegno di legge.

PRESIDENTE, premesso che il decreto Gullo è un decreto ministeriale e non un decreto legge, fa osservare che, per la lettera e) dell'art. 14 dello Statuto, è devoluto all'esclusiva competenza legislativa dell'Assemblea « l'incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali ».

Ritiene, quindi, che, per quanto riguarda la ripartizione dei prodotti agricoli, sia possibile modificare, non soltanto un decreto ministeriale, ma anche una legge dello Stato; per cui il decreto Gullo può essere indiscutibilmente superato.

BONFIGLIO osserva che, esclusivamente per ragioni di indole sociale, il decreto Gullo deve essere considerato come un punto di riferimento.

PAPA D'AMICO, premesso che non intende entrare nel merito del disegno di legge, si sofferma ad esaminare la potestà legislativa dell'Assemblea. E' fuori dubbio che lo Statuto

dà all'Assemblea un potere legislativo non assoluto, ma con dei limiti, che possono definirsi di carattere geografico e costituzionale. Mentre considera superfluo accennare al limite geografico, che determina la competenza territoriale circoscritta alla regione siciliana, ritiene opportuno chiarire quello costituzionale che l'Assemblea ha legislazione esclusiva su determinate materie nei limiti costituzionali dello Stato; dal che si deduce che l'Assemblea, per le materie di sua competenza, ha assoluta potestà legislativa e può quindi, abrogare una legge dello Stato, che non abbia carattere costituzionale.

Si dichiara, pertanto, d'accordo con il Presidente, nel sostenere che l'Assemblea ha pieni poteri per regolare, con criteri diversi da quelli stabiliti dalla legge dello Stato, la ripartizione dei prodotti agrari, rientrando questa nelle materie ad essa devolute.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, chiarisce le ragioni che hanno determinato il Governo ad inserire l'articolo 3 nel disegno di legge, precisando anzitutto che non è esatto quanto ha osservato l'on. Cristaldi — e cioè che, ai sensi del decreto Gullo, qualunque sia stato l'apporto del proprietario, non si possa dare al colono una percentuale inferiore al 50% —, poichè nel decreto stesso, per la determinazione delle quote, si ha riguardo alla produttività del suolo da qualsiasi causa determinata.

CRISTALDI precisa che tale riferimento è fatto, nel decreto, in relazione ai casi previsti dai capitolati.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, ribatte che gli speciali apporti possono essere tali da superare il 50%. Riferendosi, poi, alle dichiarazioni da lui fatte, nella seduta mattutina, riconferma che il Governo non si sente legato dai precedenti, ritenendo sempre possibile rivedere la materia dei rapporti economici delle parti, in relazione alla situazione momentanea ed economica del mercato.

Del resto, nel formulare l'art. 3, il Governo, pur non sentendosi legato dai precedenti, si è riferito, a titolo di orientamento, all'articolo 2 del decreto Gullo, per il quale, in caso di particolare produttività, da qualsiasi causa determinata, si sarebbe dovuto dividere il prodotto a metà, tra proprietario e colono.

Passa, quindi, ad esaminare l'attuale situazione risultante dai vigenti capitolati colonici, in rapporto al decreto Gullo, formulando due ipotesi:

1) Terreno nudo, concesso al colono dal proprietario che vi abbia già eseguito i lavori di preparazione per precedenti colture a ro-

tazione agraria. In questo caso, il proprietario non anticipa le spese, perchè dà il terreno reso particolarmente produttivo; ma, all'atto del raccolto, deve rimborsare le spese, dividendo il prodotto a metà con il colono.

2) Terreno, su cui sia stato fatto un precedente lavoro preparatorio (cioè il maggese), conferito nella colonia parziaria, prevista dai capitolati colonici. Il proprietario deve contribuire a tutte le spese, compresa la prima aratura precedente alla semina; perde tutte le sementi e divide il raccolto con il colono, trattando il 62%, il 64%, o il 66%, a seconda che i lavori preparatori siano stati il maggese nudo, la foraggiata o la favata.

Da un ragguglio tra le due ipotesi, rileva che esse si equivalgono.

Pertanto, ritiene di avere considerato, nella formulazione del disegno di legge le esigenze delle due parti, adottando la divisione a metà e temperando questa disposizione col seguente articolo 4.

Per questo articolo, infatti, quando la produzione va al di là delle 10, 9 o 8 sementi, secondo quanto stabilito nei singoli capitolati, la semente dovrà essere prelevata, con vantaggio del proprietario nei confronti della premessa dei patti colonici.

PRESIDENTE invita l'on. Starrabba di Giardinelli ad illustrare il suo emendamento.

STARRABBA di GIARDINELLI ribadisce, che, mentre l'articolo 2, già approvato dalla Assemblea stabilisce la divisione al 40% ed al 60%, riducendo del 10% la quota che spetta al concedente per effetto del capitolato, lo articolo in discussione stabilisce la ripartizione a metà; per cui ritiene che, anche nel caso in esso previsto dovrebbe mantenersi, pur aumentando il 10%, la differenza di percentuali ammessa dai capitolati quando il proprietario abbia effettivamente praticato a sue spese le colture di rinnovo. Non c'è ragione, infatti, che giustifichi un diverso trattamento nelle due ipotesi.

PRESIDENTE pone ai voti, per scrutinio segreto, l'emendamento dell'on. Starrabba di Giardinelli all'articolo 3.

BENEVENTANO, segretario, fa la chiama:

Prendono parte alla votazione: Adamo Ignazio - Alessi - Alliata - Ardizzone - Ausiello - Barbera - Beneventano - Bianco - Bonaiuto - Bonfiglio - Bongiorno - Borsellino Castellanu - Bosco - Cacciola - Callabiano - Colaianni Luigi - Colaianni Pompeo - Cortese - Costa - Cristaldi - Cusumano Geloso - D'Agata - D'Antoni - Di Cara - Di Martino - Franchina - Franco - Guarnaccia - Gugino - La Loggia -

Lanza Filingeri - Leone Marchesano - Li Casisi - Lo Presti Concetto - Lo Presti Francesco Paolo - Luna - Maiorana - Mare Gina - Marino - Mazzullo - Milazzo - Mineo - Monastero - Mondello - Montalbano - Montemagno - Napoli - Nicasastro - Omobono - Pantaleone - Papa D'Amico - Restivo - Ricca - Romano Battaglia - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sa-pienza Pietro - Scifo - Semeraro - Seminara - Sessa - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Verducci Paola.

(I deputati segretari procedono al computo dei voti).

PRESIDENTE comunica i risultati della votazione:

Presenti e votanti	65
Favorevoli	23
Contrari	42

(L'emendamento non è approvato)

Non essendovi proposte di altri emendamenti, pone quindi ai voti, per alzata e seduta, l'art. 3, nel seguente testo, risultante dall'emendamento proposto dalla Commissione:

« Nei casi in cui sia prevista dai detti capitolati una ripartizione dei prodotti anzidetti più favorevole del 50 % per il concedente, la ripartizione sarà fatta in ragione del 50 % al concedente e 50 % al colono ».

(E' approvato)

BENEVENTANO, segretario, dà lettura dell'art. 4.

PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha proposto il seguente emendamento sostitutivo: « Nella ipotesi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 il seme anticipato resterà a carico totale del concedente, nei casi e nei limiti previsti dai capitolati colonici vigenti ».

LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura, dichiara che il Governo non è d'accordo sulla modifica proposta dalla Commissione ed insiste perchè l'articolo rimanga nella sua formulazione originaria, per una esigenza di chiarezza.

Il Governo intendeva che, nell'ipotesi dello articolo 2 e dell'articolo 3, qualora la produzione non avesse raggiunto le nove sementi, il seme anticipato restasse a carico del concedente.

La Commissione, invece, con il proporre che vengano applicate le disposizioni dei vigenti capitolati colonici, i quali stabiliscono che il seme resti a carico del concedente soltanto nei casi ora previsti dall'articolo 3 della legge in esame, non raggiunge lo scopo di stabilire un uguale principio anche nell'ipotesi dello articolo 2, svisando così l'intendimento sia suo che del Governo.

CRISTALDI, pur considerando le ragioni esposte dall'Assessore all'agricoltura, precisa che, per quanto riguarda i cereali, i capitolati colonici stabiliscono un limite di dieci, e non di nove, sementi.

Mentre, per quanto concerne le leguminose e le foraggere, è del parere che si debba specificare che le sementi si considerano a fondo perduto in ogni caso; ritiene che, per i cereali, si debba modificare l'articolo 4 del progetto di legge, stabilendo che il prelievo del seme si debba effettuare soltanto quando la produzione superi le dieci sementi.

Propone, pertanto, di modificare in tal senso l'articolo.

PRESIDENTE chiede se, in considerazione di tali dichiarazioni, la Commissione intenda rinunciare all'emendamento.

CRISTALDI dichiara che insiste sull'emendamento proposto dalla Commissione; ma, in via subordinata, propone che l'articolo sia modificato nel senso prima suggerito.

STARRABBA di GIARDINELLI, premesso di essere d'accordo con l'on. Cristaldi per quanto riguarda le leguminose e le foraggere, non vede, però, per qual motivo si debba portare a dieci il limite di nove sementi proposto dal Governo.

Propone, pertanto, di lasciare invariato, per quanto riguarda i cereali, l'articolo nella formulazione governativa.

CRISTALDI esprime l'opinione che non si possano modificare i capitolati, i quali prevedono che soltanto nel caso in cui la produzione non raggiunga le dieci sementi il seme anticipato resti a carico del proprietario.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, precisato che esistono alcuni capitolati i quali fissano tale limite in 9 ed anche in 8 sementi, propone che venga mantenuto il testo originario del disegno di legge.

NAPOLI propone che si faccia esplicito riferimento ai capitolati.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, propone che l'articolo 4 venga così modificato: « Nell'ipotesi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il seme anticipato resterà a totale carico del concedente, quando la produzione non abbia raggiunto i limiti fissati, per il prelievo delle sementi, dai capitolati provinciali vigenti.

Per le leguminose e per le piante foraggere il seme resterà in ogni caso, a carico del concedente ».

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, l'articolo 4, nella formulazione proposta dall'on. Assessore all'agricoltura.

(E' approvato)

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura dell'art. 5.

PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha proposto di modificare l'articolo come segue: aggiungere, all'inizio, dopo le parole « tutti », le parole « gli altri »; precisare, al secondo rigo: « regolati dall'apposito vigente capitolato . . . »; aggiungere ancora, dopo la parola « provinciali », le altre « aventi per oggetto un limitato periodo del ciclo produttivo ». Aggiungere, in fine, il seguente capoverso: « Detta maggiorazione non potrà comunque superare il . . . % di aumento delle quote in atto previste, convenute o praticate ».

Comunica, inoltre, che, circa il limite massimo di aumento delle quote di maggiorazione del prodotto in favore del colono, previsto nel capoverso dell'art. 5 proposto dalla Commissione, sono state suggerite tre diverse percentuali: dall'on. Starrabba di Giardinelli, il 20%; dall'on. D'Antoni, il 25% e dall'on. Cristaldi, il 30%.

A tal riguardo, rende noto che il Governo condivide la proposta dell'on. D'Antoni.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura* comunica che da alcuni deputati è stata rilevata l'opportunità di sostituire, per maggiore chiarezza, alla dizione « ciclo produttivo » contenuta nell'emendamento proposto allo stesso art. 5 dalla Commissione, l'altra « ciclo di rotazione ».

CRISTALDI propone di modificare, invece, la dizione in « ciclo produttivo o di rotazione ».

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, l'art. 5, nel testo proposto dalla Commissione, con la modifica « ciclo di produzione o di rotazione » proposta dall'on. Cristaldi, e completato della percentuale massima di aumento delle quote di maggiorazione del prodotto in favore del colono, nella misura del 25%, proposta dall'on. D'Antoni ed accettata dal Governo.

(E' approvato)

(La seduta, sospesa alle ore 19.35 è ripresa alle ore 20.55).

Presidenza del V. Presidente Romano Giuseppe

CRISTALDI, richiamata l'attenzione dell'Assemblea sulla dizione « ciclo di produzione o di rotazione », affrettatamente approvata nel testo definitivo dell'art. 5, ne pone in rilievo l'imprecisione, poichè, con essa, non avrebbe senso il precedente richiamo ai capitolati provinciali, che invece regolano cicli di produzione. Chiede quindi che si torni sull'argomento, per evitare un errore di formulazione.

ne dell'articolo, onde la lettera non tradisca lo spirito e la volontà della legge, sulla quale ritiene si sia raggiunto l'accordo.

PRESIDENTE osserva che, essendosi già proceduto alla votazione, non si potrebbe riaprire la discussione sull'art. 5, salvo che l'Assemblea concordamente non lo giudichi opportuno.

NAPOLI concorda con l'on. Cristaldi, circa l'opportunità di evitare equivoci di interpretazione e chiede al Presidente di rimettere in discussione la dizione controversa.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, ritiene che, ad evitare equivoci, sarebbe opportuno sopprimere o l'una o l'altra delle parole « produzione » e « rotazione ».

PRESIDENTE rilegge l'art. 5, nel testo, proposto dalla Commissione ed integrato con la percentuale suggerita dall'on. D'Antoni ed accettata dal Governo: « In tutti gli altri casi di compartecipazione regolati dall'apposito vigente capitolato per le provincie siciliane e negli altri casi di colonia parziaria, compartecipazione o mezzadria impropria, non regolati dai capitolati provinciali, aventi per oggetto un limitato periodo del ciclo produttivo, in cui si sia praticata una ripartizione più favorevole al concedente, sarà aggiunta alla quota del colono una maggiorazione pari al 10% dell'intero prodotto. Detta maggiorazione non potrà comunque superare il 25% di aumento delle quote in atto previste, convenute o praticate ».

CALTABIANO precisa che il ciclo di produzione può essere riferito ad una sola pianta o ad una sola seminagione ed anche ad una coltivazione o a parecchie coltivazioni. Il ciclo di rotazione, invece, secondo la consuetudine locale è, di solito, triennale, ma può anche essere quinquennale. Ritiene, peraltro, che lo spirito dei vigenti capitolati di colonia sia quello di assicurare al mezzadro la partecipazione al reddito di parecchie culture che si compiono nel periodo di rotazione stabilito dalla consuetudine. Invita, quindi, l'on. Cristaldi a precisare il suo pensiero circa la dizione da adottare.

CRISTALDI precisa che, con l'art. 5 della legge, si è voluto regolare la forma di compartecipazione non prevista dagli articoli precedenti, limitata cioè a un determinato periodo dell'annata agraria — la così detta « *retrometateria* ». La dizione « ciclo di rotazione » sarebbe, quindi, in contrasto con i precedenti articoli, che hanno già regolata in maniera diversa la compartecipazione estesa a

tutto il periodo produttivo. Propone, pertanto, di adottare la seguente dizione: « *aventi per oggetto un determinato periodo del ciclo produttivo dell'annata agraria* ».

STARRABBA DI GIARDINELLI propone di considerare come non svolta la votazione sull'art. 5 e di rimettere questo ai voti, omettendo le parole « di rotazione », che vi erano state aggiunte.

(*Così resta stabilito*)

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, l'art. 5, nel testo da lui precedentemente letto, e cioè senza l'aggiunta delle parole « di rotazione ».

(*E' approvato*)

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura dell'art. 6 del disegno di legge.

PRESIDENTE comunica che la Commissione ha proposto, a maggioranza, che tale articolo venga così sostituito: « Restano fermi, a carico di ciascuna delle parti, gli obblighi e gli apporti stabiliti dai capitolati provinciali vigenti ».

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, dichiara che il Governo accetta l'emendamento proposto dalla Commissione.

STARRABBA DI GIARDINELLI, quale membro di minoranza nella Commissione, insiste per il mantenimento dell'articolo nel testo originale.

PAPA D'AMICO rileva che il testo originale dell'articolo risponde ad un criterio di equità, poichè, con esso, si stabiliva che, se una delle parti contraenti fosse venuta meno, per qualsiasi ragione, ai suoi obblighi, avrebbe subito, di conseguenza, la riduzione proporzionale della quota di prodotto. Ritiene, quindi, che, ove non dovesse accogliersi tale equa soluzione, sia meglio sopprimere del tutto l'articolo, rimanendo così in vigore le norme dei capitolati provinciali che regolano gli obblighi delle parti.

STARRABBA DI GIARDINELLI concorda con l'on. Papa D'Amico.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, si oppone alla soppressione dell'articolo, poichè ritiene opportuno il richiamo alle disposizioni dei capitolati provinciali che regolano gli obblighi delle parti, lasciando salvo, peraltro, il diritto di ciascuna di esse di rivalersi, per le vie normali, per gli esborsi eventualmente fatti in più.

STARRABBA DI GIARDINELLI insiste per la soppressione dello articolo, che, a suo avviso, non influirebbe sulla produzione, dato

che la legge in esame è limitata, nella sua applicazione, alla ripartizione del prodotto della corrente annata agraria, per il quale non ritiene si possano richiedere gli apporti previsti dai vigenti capitolati. Tale soppressione, peraltro, diminuirebbe anche le possibili cause di discordia circa a divisione del prodotto.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, insiste per l'accoglimento del testo proposto dalla Commissione, poichè ritiene che non si possa escludere del tutto l'eventualità di apporti speciali dell'una o dell'altra parte.

CRISTALDI precisa che il caso da risolvere è quello in cui non fossero stati interamente adempiuti gli obblighi delle parti. Si dovrà ammettere quindi, o una rivalsa sul prodotto o un diritto autonomo di credito della parte adempiente verso l'inadempiente. La Commissione ha ritenuto, al riguardo, che, per non intralciare le operazioni di divisione del prodotto — poichè sull'aria non può farsi una esatta valutazione degli apporti — non sia opportuno dare alle parti un diritto reciproco di prelievo del prodotto commisurato al diritto di credito; ma sia meglio, invece, stabilire che l'inadempiente resti debitore in forma autonoma, verso l'altra parte, del mancato apporto. Così non viene pregiudicata la ripartizione, ma viene lasciato salvo il diritto ad esercitare un credito.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, chiede che si proceda alla votazione sull'art. 6, nel testo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

PAPA D'AMICO ritiene che si debba prima procedere alla votazione sulla soppressione dell'articolo.

Riassume la presidenza il Presidente CIPOLLA

PRESIDENTE pone ai voti, per scrutinio segreto, l'emendamento sostitutivo dell'art. 6 proposto dalla Commissione.

BENEVENTANO, *segretario*, fa la chiama.

Partecipano alla votazione i deputati: *Adamo Ignazio - Alessi - Alliata - Ardizzone - Ausicillo - Barbera - Beneventano - Bianco - Bonaiuto - Bonfiglio - Bongiorno - Borsellino Castellana - Bosco - Cacciola - Cacopardo - Calabiano - Colaianni Luigi - Colaianni Pompeo - Cortese - Costa - Cristaldi - Cusumano Geloso - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - Di Cara - Di Martino - Franchina - Franco - Giganti - Guarnaccia - Gugino - La Loggia - Leone Marchesano - Li Causi - Lo Presti Concetto - Lo Presti Francesco Paolo - Lana - Majorana - Marc Gina - Marino - Mazzullo - Milazzo - Minco - Monastero - Mondello - Montalbano -*

Montemagno - Napoli - Nicaastro - Omobono - Pantaleone - Papa D'Amico - Restivo - Ricca - Romano Battaglia - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza Pietro - Scifo - Semeraro - Seminara - Sessa - Stabile - Starabba di Giardinelli - Taormina - Verducci Paola - Ziino.

(I deputati segretari procedono al computo dei voti).

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione.

Votanti	69
Favorevoli	37
Contrari	32

(E' approvato)

Pone, quindi, ai voti, per alzata e seduta, l'art. 6, nel testo risultante dall'emendamento sostitutivo testè approvato.

(E' approvato)

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura dell'art. 7.

PRESIDENTE comunica che la Commissione ha proposto il seguente emendamento sostitutivo: « Tutte le eventuali contestazioni saranno preliminarmente devolute, per il tentativo di bonario componimento, a delle Commissioni provinciali composte da un rappresentante degli agricoltori, da un rappresentante della Federterra e dal Prefetto o da un suo delegato ».

MONTEMAGNO, richiamata l'attenzione sulla funzione della Commissione di cui all'emendamento, propone che di essa non faccia parte solamente un rappresentante della Federterra, ma anche un rappresentante della Federazione dei Coltivatori diretti.

NAPOLI rileva che l'emendamento non precisa da chi debbano essere nominati i membri della Commissione.

PRESIDENTE chiarisce che il Prefetto nomina i membri della Commissione e nel contempo la presiede.

NAPOLI chiede che ciò sia chiaramente specificato.

ROMANO GIUSEPPE, mentre concorda sul fatto che i rappresentanti delle categorie interessate debbano essere nominati dal Prefetto, ritiene, però, che la Commissione debba essere presieduta da un magistrato.

CRISTALDI osserva, anzitutto, che le Commissioni presiedute da magistrati, come è nei voli dell'on. Romano, esistono già, e sono quelle circondariali. Precisa poi che le Commissioni proposte nell'emendamento dovreb-

bero avere la sola funzione di tentare preliminarmente una conciliazione bonaria fra le parti, nel caso di una contestazione, e non il compito di deliberare e di giudicare, come le circondariali.

Per quanto riguarda la nomina dei membri della Commissione, ricorda che nella prassi il Prefetto procede alla nomina su designazione delle organizzazioni di categoria e, nel contempo, funge da Presidente.

Circa la proposta dell'on. Montemagno — di includere un rappresentante della Federazione dei coltivatori diretti —, ritiene che ciò non sia necessario, in quanto nella pratica non può sorgere alcun conflitto fra questa e la Federterra, poichè si procede sempre alla nomina di un membro effettivo e di uno supplente, i quali, rispettivamente e avvicinandosi secondo il caso, rappresentano gli interessi dei loro organizzati.

A suo avviso, d'altra parte, non dovrebbe sorgere su tale rappresentanza alcuna controversia, in quanto la Federterra è un'organizzazione sindacale unitaria, della quale fa parte anche la corrente democristiana.

Conclude, dichiarando di insistere, per un motivo di chiarezza, sulla dizione proposta dalla Commissione; ma di non essere contrario a modificare la dizione « un rappresentante della Federterra », nell'altra « un rappresentante dei lavoratori della terra ».

ROMANO GIUSEPPE, in relazione a quanto chiarito dall'on. Cristaldi, rileva che nell'emendamento non è specificato che oltre ad un rappresentante titolare ce ne debba essere uno supplente. Ribadisce, inoltre, che non trova opportuno che la Commissione sia nominata e presieduta dal Prefetto.

MONASTERO, *Assessore al lavoro, assistenza, previdenza sociale e sanità*, per evitare che in seno alla Commissione non siano effettivamente rappresentate le categorie interessate, propone che il numero dei componenti venga aumentato da 3 a 5. I rappresentanti dovrebbero essere, pertanto: uno degli agricoltori, uno della Federterra, uno della federazione dei coltivatori diretti e uno dell'Ufficio regionale del lavoro (quest'ultimo necessario, in quanto il contratto mezzadrile è sostanzialmente un rapporto di lavoro). Il Prefetto, evidentemente, dovrebbe nominare questi membri su designazione delle categorie; ma dovrebbe, comunque, presiedere la Commissione, anche attraverso un suo delegato.

PRESIDENTE fa osservare che si tratta di una questione della massima urgenza e che pertanto occorrerebbe stabilire una procedura più spedita.

STARRABBA DI GIARDINELLI osserva che la composizione della Commissione, così com'è stata proposta dall'on. Monastero, non risponderebbe al criterio della pariteticità, poichè comprenderebbe tre rappresentanti dei lavoratori e uno solo dei datori di lavoro.

MONASTERO, *Assessore al lavoro, assistenza, previdenza sociale e sanità*, precisa che la pariteticità resterebbe assicurata, perchè uno dei membri della Commissione rappresenterebbe i coltivatori diretti.

STARRABBA DI GIARDINELLI dissente dall'emendamento presentato dalla Commissione, il quale non serve certo a stabilire una maggiore chiarezza e concordia nel momento in cui avviene la ripartizione dei prodotti. Ricorda che i capitoli vigenti e gli accordi stipulati liberamente dalle parti alla presenza del Ministro Gullo e richiamati dal decreto Aldisio stabiliscono che il concedente ha il diritto di procedere alla ripartizione alla presenza di due testimoni e di immagazzinare a titolo di deposito, la quantità contestata. Osserva che a tale principio si potrebbe fare eccezione solo nel caso in cui la parte spettante senza contestazioni al colono non fosse sufficiente al suo fabbisogno alimentare. Si dichiara, perciò, favorevole al mantenimento dell'art. 7 nella formulazione originaria del disegno di legge.

BORSELLINO CASTELLANA è dell'avviso che, nel caso in cui dovesse essere accolto l'emendamento proposto, la Commissione debba essere costituita da un rappresentante degli agricoltori, uno dei mezzadri, uno dell'Ispettorato agrario, uno dell'Ufficio del lavoro, e presieduta dal Prefetto o da un suo delegato.

PRESIDENTE, sempre per la grande urgenza che riveste la questione, esprime il parere che la Commissione potrebbe essere a carattere comunale, composta dai rappresentanti dei coltivatori e dei mezzadri e presieduta dal giudice conciliatore.

D'ANTONI ricorda che la Commissione ha proposto in maggioranza il noto emendamento all'art. 7, poichè riteneva che, mantenendo il testo originario, si tradisse lo spirito del disegno di legge. Ritiene, però, che si potrebbe accogliere la proposta dell'on. Montemagno — di includere nella Commissione i rappresentanti di tutte le categorie che partecipano alla produzione — e propone che sia lasciata allo stesso interessato la facoltà di sentire il parere del rappresentante della Federterra o di quello dei coltivatori diretti.

NAPOLI, riprendendo una affermazione

dell'on. Starrabba di Giardinelli circa gli accordi già accettati dalle parti per quanto riguarda la materia in esame, fa rilevare che non sempre la volontà di chi accetta un accordo è libera da costrizioni. Ricorda, in proposito, che in realtà la trattenuta del 10% a titolo di deposito, già sperimentata nella precedente annata agraria, si è dimostrata pregiudizievole per gli interessi dei lavoratori.

Si dichiara, pertanto, favorevole all'emendamento in discussione e propone che la Commissione sia composta dal Prefetto, dal Sindaco e da due rappresentanti delle parti in conflitto.

MARINO propone che la Commissione sia presieduta dal Sindaco.

CRISTALDI, a nome della Commissione, dichiara di accettare la proposta dell'on. Marino. Nell'emendamento presentato, le parole « commissione provinciale » vanno quindi così sostituite: « Commissione comunale presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ». *(Proteste dai banchi della destra)*

FRANCO propone che il presidente della Commissione venga nominato, di volta in volta, dai rappresentanti dei proprietari e della Federterra.

CRISTALDI ricorda che le commissioni praticamente esistono già nei singoli Comuni, dove il Sindaco chiama i rappresentanti delle parti in conflitto, per tentare la conciliazione. Pertanto, in considerazione anche della difficoltà di convocare una commissione a carattere provinciale, insiste sull'emendamento, con le modifiche successivamente accettate dalla Commissione.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, concorda con l'on. Cristaldi; ma ritiene preferibile che la nomina delle Commissioni, sia pure a carattere comunale, sia devoluta al Prefetto.

CRISTALDI fa presente la difficoltà che incontrerebbe il Prefetto per nominare un centinaio di commissioni.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, osserva che, accettando la proposta che le commissioni siano costituite su base comunale e presiedute dal Sindaco, resta da stabilire da chi dovranno essere nominati i rappresentanti dei lavoratori.

PRESIDENTE ricorda che è stato proposto che i rappresentanti vengono nominati di volta in volta dagli interessati.

CRISTALDI osserva che in tal modo la Commissione non avrà mai quel metodo, nè quel-

la particolare capacità a comporre i conflitti tra le parti, che vengono solo dall'esperienza. Occorre invece che i rappresentanti dei lavoratori siano forniti dalle relative organizzazioni, in modo che sia garantita la loro competenza e una certa unità di indirizzo.

SESSA rileva che la Federterra può dare le migliori garanzie per la difesa degli interessi dei lavoratori.

Ritiene, quindi, opportuno non lasciare in facoltà delle parti la nomina dei loro rappresentanti, onde evitare i conseguenti naturali conflitti tra le organizzazioni.

STARRABBA DI GIARDINELLI rileva che il colono potrebbe anche entrare in contestazione, come datore di lavoro, con lavoratori rappresentati dalla Federterra e propone, pertanto, che egli possa farsi rappresentare anche dalla organizzazione dei coltivatori diretti.

PRESIDENTE comunica che, se nessuno si oppone, sarà messo ai voti, prima, l'art. 7 così come è stato formulato nel disegno di legge e, ove non fosse approvato, si procederà quindi alla votazione dell'emendamento sostitutivo di esso.

(Così resta stabilito)

PRESIDENTE mette ai voti, per alzata e seduta, l'art. 7 del disegno di legge.

(Non è approvato)

PRESIDENTE comunica che l'on. Assessore all'agricoltura gli ha fatto pervenire il seguente emendamento da lui proposto in sostituzione dell'art. 7: « Tutte le eventuali contestazioni saranno preliminarmente devolute, per il tentativo di bonario componimento, a commissioni comunali composte da un rappresentante degli agricoltori, da un rappresentante della Federterra e da un rappresentante della Federazione coltivatori diretti, nominati dal Sindaco su terne proposte dalle organizzazioni interessate, e presiedute dallo stesso Sindaco o da un suo delegato ».

ALESSI, *Presidente della Regione*, dichiara di condividere il punto di vista dell'on. Sessa sulla eventualità di un conflitto che si potrebbe determinare tra le organizzazioni sindacali, nel caso che si desse al contadino il diritto di scegliere se deve farsi rappresentare dalla Federterra o dalla Federazione coltivatori diretti. Comunque da ciò la necessità che i tre organismi sindacali — Agricoltori, Federterra e Federazione coltivatori diretti — siano tutti rappresentati in seno alla Commissione, onde evitare che una delle organizzazioni possa ricattare il contadino, promettendogli aiuti a

condizione che egli le affidi la rappresentanza dei suoi interessi.

Sostiene, pertanto, la opportunità che l'emendamento venga approvato.

Circa il numero dei componenti la Commissione, che con l'emendamento in discussione verrebbero ad essere elevati a quattro, fa osservare che, trattandosi di conciliazione, il voto del presidente è decisivo ai fini della deliberazione.

CRISTALDI ammette che la questione del voto abbia importanza relativa, essendo in sede di conciliazione.

Rileva, però, che la questione fondamentale verte sulla eventualità che i coltivatori diretti vengano in conflitto con il mezzadro. Questi si troverebbe allora in condizioni di inferiorità nella commissione, poichè non saprebbe a chi affidare la tutela dei suoi diritti, non potendo sperare sull'aiuto degli agricoltori, i cui interessi sono sempre in contrasto con i suoi.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, insiste sull'emendamento da lui proposto, poichè ritiene che non potranno verificarsi gli inconvenienti ai quali si è fatto cenno. Infatti, il Sindaco, che dovrà designare i membri della Commissione su una terna proposta dalle organizzazioni interessate, sceglierà il mezzadro e non l'affittuario; e, d'altra parte, il coltivatore diretto non designerà un affittuario, bensì un mezzadro.

CRISTALDI vorrebbe che l'articolo fosse formulato in modo da essere ben chiaro che il rappresentante debba essere un lavoratore della terra e mai un grosso affittuario.

STARRABBA DI GIARDINELLI riconosce che quanto ha previsto l'on. Cristaldi possa verificarsi; così come è possibile che avvenga il caso contrario, e cioè che coltivatori diretti siano allo stesso tempo mezzadri. In questo caso, la Commissione avrebbe nel suo seno due rappresentanti dei mezzadri ed uno dei coltivatori diretti. Ciononostante, dichiara di aderire all'emendamento proposto dall'Assessore all'agricoltura.

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, l'art. 7, nel testo risultante dall'emendamento proposto dall'on. Assessore all'agricoltura, testè letto.

(E' approvato)

Annuncio di interrogazione

GENTILE, *segretario*, dà lettura della seguente interrogazione testè pervenuta alla Presidenza:

« Giunge notizia in questo momento che un gruppo di facinorosi muniti di manganello e pugni di ferro ha assaltato le edicole dove si vendeva il « Mattino di Sicilia », bruciandone tutte le copie.

Altro gruppo guidato da individui riconosciuti e facenti parte della Camera del Lavoro ha cercato di penetrare negli uffici del Mattino di Sicilia, rompendo vetri, danneggiando la porta d'ingresso a colpi di martello e bastonando il fattorino. Circa 10.000 copie del giornale sono state distrutte.

Interroghiamo il Governo per conoscere quali provvedimenti intenda prendere con la massima urgenza, perchè siano tutelate, la proprietà, le persone dei cittadini e la libertà di stampa.

E' anche necessario conoscere perchè la polizia, già avvertita del fermento da stamane, non sia riuscita in tempo a prevenire e reprimere. F.to: *Caltabiano, Beneventano, Franco, Maiorana, Bonaiuto, Bianco, Sapienza Pietro, Papa D'Amico, Starrabba di Giardinelli, Borsellino Castellana, Lo Presti F. Paolo, Barbera* ».

PRESIDENTE comunica che l'interrogazione, testè letta, sarà iscritta per lo svolgimento all'ordine del giorno.

Annuncio di mozione

GENTILE, *segretario*, dà lettura della seguente mozione, testè pervenuta alla Presidenza:

« L'Assemblea regionale siciliana, udite le dichiarazioni del Presidente della Regione, ritenute che la strage di Piano delle Ginestre sia da imputarsi alla bestiale reazione mafiosa, nel clima creato, contro i risultati delle elezioni del 20 aprile, dal blocco agrario e dai gruppi neofascisti; che le forze suddette, incoraggiate dalla formazione di un Governo di colore, la cui azione appare obiettivamente legata all'alleanza con i partiti di destra, hanno chiaramente manifestato, con gli attentati del 22 giugno la loro decisa volontà di distruggere le organizzazioni sindacali e politiche delle classi lavoratrici; e che tale offensiva brigantinesca e fascista mette in grave pericolo la libertà e la democrazia in Sicilia; invita il Presidente della Regione, responsabile dell'ordine pubblico dell'Isola, a prendere i seguenti provvedimenti di urgenza:

- 1) scioglimento del fronte anti-bolscevico comunque camuffato;
- 2) misure anche di carattere eccezionale contro quelle organizzazioni, le quali, nella zona degli attentati, risultino legate al banditismo politico;

3) sostituzione di tutti quei funzionari di polizia, che, sul terreno concreto, dimostrino di non avere la capacità necessaria per assicurare alla giustizia tutti i responsabili — esecutori materiali, organizzatori, finanziatori e mandanti — dei suddetti crimini politici. — F.to: *Li Causi, Taormina, Montalbano, Luigi Colaianni, Ausiello, Mineo* ».

PRESIDENTE comunica che la mozione, testè letta, sarà iscritta, per lo svolgimento, all'ordine del giorno della seduta successiva.

La seduta termina alle ore 23

La seduta è rinviata al giorno successivo, martedì 24, alle ore 17, col seguente

Ordine del giorno:

1. — Seguito della discussione del disegno di legge:
« Norme per la ripartizione dei prodotti cerealicoli per l'annata agraria 1946-47 » (N. 4).
2. — Presa in considerazione di proposte di legge d'iniziativa parlamentare.
3. — Nomina dei membri dell'Alta Corte.

TIPOGRAFIA S. PEZZINO E F. - PALERMO